



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5564

Seduta del 23/11/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Claudia Maria Terzi

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2014: VALORIZZAZIONE ECONOMICA "IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA – AGEVOLATA" PER L'ANNO 2021; SISTEMATIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA CATEGORIA DEI PROFUGHI CITTADINI ITALIANI; AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI MONTE ISOLA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

La Dirigente Silvia Maria Volpato

Il Direttore Generale Aldo Colombo

L'atto si compone di 18 pagine

di cui 2 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;
- la Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 "Compensazioni di servizio pubblico";
- il D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 avente per oggetto "Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti" ed in particolare:
 - l'art. 44 "Sistema tariffario regionale";
 - l'art. 45 "Agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale";
 - l'art. 15 "Sistema di monitoraggio", comma 3, che prevede che alle aziende che non rispondono nei termini alle richieste di informazioni e di dati o che forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti, previa diffida e fissazione di un congruo termine, la Regione, le Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale (di seguito Agenzie), i Comuni non capoluogo di Provincia nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), e l'ente di cui all'articolo 40, sospendono in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'erogazione dei corrispettivi per tutta la durata dell'inadempimento, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto di Giunta regionale, oggetto di recepimento nei contratti di servizio;

RICHIAMATE in particolare:

- la D.G.R. n. 7390/2017 "Sistematizzazione e semplificazione della disciplina relativa alle agevolazioni tariffarie in attuazione degli art. 44, 45 e 46 della l.r. 6/2012" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 4014 del 14 dicembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014: valorizzazione economica "Io viaggio ovunque in Lombardia – Agevolata" per l'anno 2020; agevolazioni per i servizi di collegamento con il Comune di Monte Isola; rinnovo convenzione con Trenord di cui all'allegato d) e modifiche all'allegato c.6) alla D.G.R. n. 7390/2017, come modificata dalla D.G.R. 3559/2020";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la D.G.R. 5134 del 2 agosto 2021 "Semplificazione del procedimento di rilascio, rinnovo e utilizzo delle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014 e disciplinate dalla D.G.R. 20 novembre 2017, n. 3790 e ss.mm.ii" che tra altro, stabilisce:
 - di rimborsare somme di valore superiore a € 20, ai beneficiari delle agevolazioni tariffarie aventi diritto;
 - di rendere possibile il pagamento degli importi previsti dalle agevolazioni di trasporto Ivol Agevolata anche con modalità telematiche;

CONSIDERATO che Regione Lombardia e Trenord s.r.l. hanno sottoscritto il 16 marzo 2021 la convenzione di cui all'allegato D) alla D.G.R. n. 7390/2017, come modificata dalla D.G.R. n.929/2018 e dalla D.G.R. 4014/2020, per la gestione di IVOL agevolata, avente scadenza il 31 dicembre 2022, che disciplina tra l'altro:

- le agevolazioni tariffarie "Io Viaggio Ovunque in Lombardia – agevolata", di seguito denominate "IVOL agevolata" ed in particolare i procedimenti per il rilascio, il rinnovo ed i controlli delle agevolazioni;
- il procedimento per la valorizzazione economica alle aziende di trasporto delle agevolazioni tariffarie;
- le tariffe delle agevolazioni e il costo di rilascio e spedizione della tessera elettronica;
- la quota da riconoscere a Trenord per la gestione del processo di rilascio delle agevolazioni, come da DGR n. 929 del 3/12/2018, nella misura massima di € 5,4 per ciascuna tessera elettronica validamente prodotta, oltre alle spese di spedizione, ivi inclusi anche i costi relativi all'assistenza dedicata, riconoscendo un incremento di valore massimo pari a € 2,00 per ciascuna tessera elettronica validamente emessa anche a fronte di un aumento del numero di punti di contatto col cittadino sul territorio da attuare nel corso di validità della convenzione;

RILEVATO che nel corso del 2017 Regione ha affidato a Èupolis Lombardia – ora denominata Polis Lombardia - l'incarico di svolgere un'indagine telefonica avente ad oggetto la rilevazione delle modalità di viaggio dei beneficiari delle agevolazioni tariffarie, le cui modalità di esecuzione e il cui questionario:

- replicano quanto già in uso dal 2009 e condiviso con i rappresentanti delle Associazioni delle aziende automobilistiche ANAV LOMBARDIA, ASSOLOMBARDA e ASSTRA LOMBARDIA e di Trenitalia S.p.A., LeNord S.r.l., Navigazione Lago D'Iseo S.r.l. e ATM S.p.A.;
- sono stati trasmessi ai rappresentanti della Conferenza Regionale del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Trasporto Pubblico Locale nel mese di gennaio 2017;

CONSIDERATO che, ai fini della valorizzazione delle agevolazioni tariffarie per l'anno 2021 non è stata introdotta nel corso del 2020 alcuna modifica che possa cambiare significativamente le modalità di spostamento dei titolari, ritenendo, pertanto, i risultati dell'indagine 2017 rappresentativi anche per l'anno 2021;

RILEVATO che la D.G.R. 4014/2020 riconosce agli Enti locali e alle aziende titolari di introiti relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, per il tramite delle Agenzie, e dell'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro nonché a Trenord s.r.l., la valorizzazione economica, per l'anno 2020 delle agevolazioni tariffarie IVOL agevolata stabilendo la valorizzazione unitaria per ciascuna IVOL agevolata di 1° e 2° fascia in € 241,75 e per ciascuna IVOL agevolata di 3° fascia in € 1.039,00;

RICHIAMATA la D.G.R. 4916 del 21 giugno 2021 "Determinazioni in merito alle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per gli anni 2021 e 2022, nonché alle tariffe dei collegamenti ferroviari transfrontalieri, ai sensi del Regolamento Regionale n. 4 del 10 giugno 2014" che stabilisce di applicare alle tariffe integrate regionali un adeguamento pari a 0,07%;

RITENUTO conseguentemente:

- di adeguare la valorizzazione economica dovuta per il 2021 al valore corrispondente alla valorizzazione riconosciuta per l'anno 2020 incrementato in misura pari a 0,07%;
- di riconoscere, quindi, agli Enti locali e alle aziende titolari di introiti relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, per il tramite delle Agenzie, e dell'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro nonché a Trenord s.r.l., la valorizzazione economica, per l'anno 2021, delle agevolazioni tariffarie IVOL agevolata stabilendo la valorizzazione unitaria per ciascuna IVOL agevolata di 1° e 2° fascia in € 241,80 e per ciascuna IVOL agevolata di 3° fascia in € 1.039,00;
- di confermare le quote percentuali di riparto per la 1° e 2° fascia tra servizi automobilistici urbani e di area urbana, servizi automobilistici interurbani (ivi inclusi i servizi di navigazione regionale), servizi ferroviari così come individuate nella tabella 1 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per quanto riguarda le agevolazioni di 3° fascia, confermare il riparto applicato nel 2020, secondo i macrocriteri concordati dalle aziende di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

trasporto per gli abbonamenti IVOL, confermati da Trenord con nota del 7 giugno 2021 protocollo n. 7313 così come riportato nella tabella 2 del medesimo allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che, in base ai dati rendicontati a Regione Lombardia da Trenord s.r.l., quale soggetto sottoscrittore della convenzione di cui all'allegato D) alla D.G.R. n.7390/2017 e ss.mm.ii. relativa al numero dei versamenti effettuati dai cittadini per il pagamento delle agevolazioni tariffarie:

- il numero medio giornaliero a consuntivo di IVOL agevolata di 1° e 2° fascia nel periodo gennaio-dicembre 2020, è pari a n. 64.704 tessere con una differenza di 727 tessere in meno rispetto a quanto già valorizzato con la D.G.R. n. 4014/2020 pari a n. 65.431;
- il numero medio giornaliero a consuntivo di IVOL agevolata di 3° fascia nel periodo gennaio-dicembre 2020 è pari a n. 177, con una differenza di 2 tessere in meno rispetto a quanto già valorizzato con la D.G.R. n. 4014/2020 pari a n. 179;
- il numero medio giornaliero di IVOL agevolata di 1° e 2° fascia nel periodo gennaio - agosto 2021, è pari a n. 58.125;
- il numero medio giornaliero di IVOL agevolata di 3° fascia nel periodo gennaio-agosto 2021, è pari a n. 126;

RITENUTO conseguentemente di determinare la valorizzazione economica complessiva delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto rilasciate dalla Regione Lombardia e validamente utilizzate dagli utenti, nell'importo complessivamente pari a:

- € 177.810,00 da recuperare a congruaglio dell'anno 2020 per tutte le fasce di agevolazione;
- € 14.185.297,20 € per il 2021 di cui 14.054.383,20 € per la 1° o 2° fascia e € 130.914,00 per la 3° fascia;

RITENUTO, altresì, opportuno che i criteri di riparto siano quelli:

- di cui alla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 4014/2020 per le risorse riferite al congruaglio 2020, 1° e 2° fascia;
- di cui alla tabella 2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 4014/2020 per le risorse riferite al congruaglio 2020, per la 3° fascia;
- di cui alla tabella 1 dell'allegato A del presente atto, per le risorse riferite al 2021, per le agevolazioni di 1° e 2° fascia;
- di cui alla tabella 2 dell'allegato A del presente atto per le risorse riferite al



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2021, per le agevolazioni di 3° fascia;

RITENUTO opportuno, in considerazione della valorizzazione dei dati delle agevolazioni valide per il periodo riferito a otto mensilità su dodici del 2021, procedere all'eventuale rideterminazione dei dati delle agevolazioni riferiti alle mensilità da settembre a dicembre dell'anno 2021, in sede di valorizzazione economica per l'anno 2022;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, con nota prot. reg. S1.2021.0023143 del 07/09/2021 ha chiesto, ai sensi dell'allegato C.7 della D.G.R. n. 7390/2017, a Trenord s.r.l., in qualità di soggetto sottoscrittore della convenzione :

- in riferimento al periodo intercorrente tra la data del 1 settembre 2020 ed il 31 agosto 2021 il numero di tessere IVOL agevolata prodotte e spedite (avendo provveduto gli utenti ad effettuare il necessario versamento) e i relativi costi di spedizione unitari sostenuti nel periodo;
- in riferimento al periodo intercorrente tra la data del 1 settembre 2020 e il 31 agosto 2021 l'introito incassato sull'apposito conto corrente postale intestato a Trenord s.r.l. distinto tra pagamenti relativi a IVOL agevolata di 1°, 2° e 3° fascia;
- riscontro in merito all'impegno ad aumentare il numero di punti di contatto col cittadino sul territorio, ove poter chiedere il duplicato delle tessere IVOLA;

CONSIDERATO che Trenord, ha comunicato i seguenti dati:

- con protocollo regionale n° S1.2021.0025484 del 4 ottobre 2021 con riferimento al periodo da 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021:
 - n. 18.295 tessere prodotte e spedite;
 - € 46.930, 90 € di costi di spedizione;
 - € 1.233.735,00 € di incasso da pagamenti delle agevolazioni;
 - di avere installato, a partire da febbraio 2021, apparati di vendita ed emissione di tessere in diversi territori della Lombardia, rinviando l'abilitazione degli apparati a come punti di contatto/assistenza per i titolari di IVOL Agevolata a successiva data;
- con protocollo regionale n. S1.2020.0028812 del 17 novembre 2020 di aver aperto il punto vendita, assistenza e rilascio delle agevolazioni per il rilascio delle tessere IVOLA, di Milano Centrale a partire dal 17 settembre 2020;

PRESO ATTO, conseguentemente, di riconoscere a Trenord per la gestione del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

processo di rilascio delle agevolazioni un importo pari a € 3,4 per ciascuna tessera elettronica in quanto i punti di assistenza risultano presenti solo in alcuni ambiti territoriali;

RITENUTO necessaria una copertura almeno di livello provinciale dei punti di assistenza dedicata alle categorie speciali e protette beneficiarie delle tessere IVOL Agevolata, in conseguenza della quale potrà essere riconosciuto un eventuale incremento all'attuale valore riconosciuto a Trenord per il processo di rilascio delle agevolazioni;

CONSIDERATO, inoltre, che Regione ha provveduto, ai sensi dell'allegato C.6 alla D.G.R. n. 7390/2017 e ss.mm.ii. "Procedimento relativo al rimborso a favore degli utenti del valore versato per l'Agevolazione", a rimborsare i titolari di agevolazione aventi diritto, con appositi atti del Dirigente della struttura regionale competente, secondo le disposizioni vigenti all'atto di assunzione dei rimborsi medesimi;

RITENUTO che:

1. le quote da riconoscere per i servizi urbani, di area urbana e interurbani, ricomprendendo tra questi ultimi i servizi di TPL sul lago d'Iseo, siano da suddividere tra gli Enti locali e i gestori titolari di introiti relativi ai servizi, per il tramite delle Agenzie e dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, sulla base delle percorrenze annuali consolidate (km) risultanti dalla banca dati regionale "TPLombardia", al netto dei moltiplicatori convenzionali, per tutti gli affidamenti vigenti presenti nel medesimo applicativo regionale;
2. la quota da riconoscere per i servizi ferroviari, a favore di Trenord s.r.l., sia calcolata, tenendo in considerazione quanto dovuto a titolo di valorizzazione, quanto direttamente già introitato (€ 1.233.735,00), le spese di stampa e spedizione delle tessere elettroniche (per un valore complessivo pari a € 51.623,99 IVA compresa) e quanto restituito agli utenti a titolo di rimborso, non essendo riconoscibili le ulteriori quote per il mancato aumento dei punti di contatto come sopra evidenziato;
3. l'erogazione delle risorse, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale, avvenga con le seguenti modalità:
 - a) agli Enti locali e alle aziende titolari di introiti relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, per il tramite delle Agenzie di bacino del TPL e dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, per gli affidamenti vigenti presenti nell'applicativo regionale "TPLombardia", con le seguenti modalità:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- a.1 liquidazione della quota pari al 99% della valorizzazione economica, entro il 31 dicembre 2021, adottando i valori delle percorrenze annuali consolidate (km) per l'anno 2020 risultanti dalla banca dati "TPLombardia" alla data del 31/10/2021;
- a.2 liquidazione del saldo pari all'1% entro il 31 dicembre 2022, sulla base delle percorrenze annuali consolidate (km) per l'anno 2021 risultanti dalla banca dati "TPLombardia", alla data del 31/10/2022;
- b) a Trenord s.r.l., relativamente alla quota della valorizzazione spettante per il servizio ferroviario regionale, a seguito della verifica del corretto adempimento, da parte dell'azienda medesima, del completamento dei dati nel sistema informativo regionale "TPLombardia" secondo le indicazioni ricevute dai competenti uffici regionali, con pagamento delle quote pari al 99% e all'1% a seguito della determinazione delle quote di cui, rispettivamente, ai precedenti punti a.1 e a.2 ed entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura;

RITENUTO di stabilire, conformemente a quanto previsto dall'art. 15 c. 3 della l.r. 6/2012, che le Agenzie di Bacino per il TPL e l'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, sospendano la liquidazione, della spettante quota erogata da Regione, alle aziende affidatarie e ai comuni con regime di affidamento in gross cost nei casi comunicati da Regione Lombardia relativi al non corretto adempimento, da parte delle aziende e degli enti con regime di affidamento in gross cost medesimi, del completamento dei dati nel sistema informativo regionale "TPLombardia" secondo le indicazioni ricevute dagli uffici regionali e in ogni caso sino al completamento degli adempimenti previsti da Regione Lombardia;

RITENUTO inoltre opportuno stabilire la decorrenza della validità dei pagamenti telematici delle agevolazioni tariffarie di trasporto IVOL agevolata, previsti dalla D.G.R. 5134 del 2 agosto 2021, a partire dal 2 novembre 2021, così come concordato con gli operatori del trasporto pubblico e che Trenord, per effettuare i controlli dei medesimi pagamenti a bordo dei mezzi, ha reso disponibile a tutte le aziende di Trasporto pubblico locale in Lombardia una web-app, a titolo gratuito;

RITENUTO opportuno in relazione al rilascio di IVOL Agevolata per la categoria dei profugo/a cittadini italiani da territori esteri, in attuazione dei principi di semplificazione, chiarezza e trasparenza ed al fine di migliorare la gestione amministrativa, di procedere ad individuare quale modalità di verifica dello stato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di bisogno, l'effettiva presa in carico della persona da parte dei servizi sociali del Comune di residenza. In caso di riscontro negativo da parte del Comune, Regione non procederà al rilascio di IVOL Agevolata, né al rinnovo dell'agevolazione che resterà valida sino alla sua naturale scadenza in caso sia già stata rilasciata;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 giugno 2014 n. 4 "Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44 l.r. 6/2012)" ed in particolare:

- l'art. 9 che prevede la possibilità di introduzione di ulteriori tipologie di titoli di viaggio con caratteristiche di completa integrazione anche da parte di Regione Lombardia, per garantire l'attuazione di politiche regionali uniformi;
- l'art. 11 che disciplina la modalità di tariffazione dei servizi di navigazione sul lago d'Iseo e gli obblighi per l'Autorità di Bacino Laghi d'Iseo, Endine e Moro di individuare, in accordo con l'Agenzia per il TPL di Brescia, forme di integrazione tariffaria che facilitino gli spostamenti che coinvolgono i servizi di trasporto pubblico svolti nel territorio del Comune di Monte Isola;
- l'art. 28 che prevede la possibilità per la Giunta regionale di istituire, anche in forma differenziata in relazione alle categorie ed alle tipologie degli utenti beneficiari agevolazioni sotto forma di titoli che abilitano a gratuità o riduzioni per particolari categorie di utenti;

RICHIAMATA la legge regionale n. 44 dell'11 settembre 1989 "Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto" che ha introdotto una carta, denominata "Carta Monte Isola", dal costo di € 39, sottoscrivibile da soggetti non residenti a Monte Isola che dà diritto a sconti sui servizi della navigazione del lago d'Iseo, nonché sul TPL del comune di Monte Isola. A seguito di apposito accordo tra Regione Lombardia e Comune di Monte Isola, secondo lo schema approvato con D.G.R. 527 del 24 luglio 2000, il 50% degli introiti della Carta Monte Isola risultano di competenza di Regione Lombardia e sono riversati alla società di Navigazione e per il 50% al Comune di Monte Isola a copertura delle spese di emissione;

PRESO ATTO che la deliberazione n. 29 del 07.09.2021 dell'Assemblea dell'Autorità di Bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro prevede, all'allegato 2, tra le tariffe preferenziali, la "Carta Monte Isola";

CONSIDERATO che, la D.G.R. n. 4014/2020, in relazione alle specificità del territorio di Monte Isola e alla necessità di garantire ai suoi residenti e frequentatori abituali una continuità territoriale col resto del territorio regionale tramite i servizi di trasporto pubblico locale e che tale obiettivo rientra nell'attuazione di politiche



Regione Lombardia

LA GIUNTA

regionali uniformi, ha previsto:

- a seguito dell'introduzione della Carta Monte Isola e delle tariffe ridotte del 50% per i residenti nel Comune di Monte Isola, disposti per attuare politiche regionali uniformi, ai sensi dell'art. 28, commi 6 e 7 del Regolamento Regionale n.4/2014, una compensazione economica da parte di Regione, e comunque fino ad un importo massimo pari a € 235.000 per l'anno 2020;
- che un contributo potrà essere riconosciuto, con successiva deliberazione e nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, fino all'entrata in vigore del sistema tariffario integrato del bacino di mobilità di Brescia che, contestualmente, dovrà prevedere forme di integrazione tariffaria che facilitino gli spostamenti che coinvolgono i servizi di trasporto pubblico locale svolti nel territorio del Comune di Monte Isola, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Regionale n. 4/2014;

PRESO ATTO che:

- per i mancati introiti sui titoli preferenziali per l'anno 2020 è stata liquidata a favore dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro la quota pari a € 235.000,00 con la DGR 4014/2020;
- l'Agenzia per il TPL di Brescia non ha ancora proceduto ad approvare il proprio sistema tariffario integrato del bacino di mobilità, ai sensi della Parte II del Regolamento Regionale 4/2014;
- con nota protocollo n. 1568 trasmessa dalla società di Navigazione del lago d'Iseo il 29/10/2021 – acquisita al prot. reg. S1.2021.0027605 del 2/11/2021 - ha rendicontato la quota dei mancati introiti sui titoli preferenziali per l'anno 2020 risultanti pari a € 201.066,90;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2014, di:

- confermare a seguito dell'introduzione della Carta Monte Isola e delle tariffe ridotte del 50% per i residenti nel Comune di Monte Isola, disposti per attuare politiche regionali uniformi, ai sensi dell'art. 28, commi 6 e 7, la compensazione economica da parte di Regione, e comunque fino all'importo di € 212.000,00 (importo arrotondato) per l'anno 2021;
- procedere al recupero relativo al conguaglio del contributo 2020 pari a €33.933,10 a valere sulla quota di cui al punto precedente;
- richiedere la rendicontazione da parte della società di Navigazione del lago di Iseo della quota per il 2021 dei mancati introiti, dedotto il 50% degli introiti derivanti dall'emissione della carta Monte Isola entro il 31/10/2022 con determinazione dell'eventuale conguaglio a favore di Regione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Lombardia con il decreto dirigenziale per il riparto del saldo delle agevolazioni oggetto della presente deliberazione;

- riconoscere la possibilità di un contributo, con successiva deliberazione e nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, fino all'entrata in vigore del sistema tariffario integrato del bacino di mobilità di Brescia che, contestualmente, dovrà prevedere forme di integrazione tariffaria che facilitino gli spostamenti che coinvolgono i servizi di trasporto pubblico locale svolti nel territorio del Comune di Monte Isola, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Regionale n. 4/2014 a seguito della rideterminazione delle agevolazioni tariffarie per i collegamenti con il Comune di Monte Isola a favore dei residenti, nonché dei titolari della "Carta Monte Isola";

RITENUTO che relativamente alle risorse di cui al presente provvedimento gli enti competenti per gli affidamenti devono garantire e controllare la compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) per i servizi affidati sulla base delle disposizioni di cui alle Delibere n. 49/2015 e n. 154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti; per i servizi affidati precedentemente all'entrata in vigore delle predette delibere oltre alla verifica della compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007, è fatta salva per gli enti anche la possibilità di verificare, in alternativa alle disposizioni del Reg. CE 1370/2007, il rispetto dei criteri di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH;

DATO ATTO che gli impegni finanziari a carico di Regione Lombardia trovano copertura a valere sui capitoli:

- 10.02.104.8021 per € 11.576.411,67 nell'esercizio 2021 e per € 114.792,04 nell'esercizio 2022 del Bilancio pluriennale 2021 – 2023;
- 10.02.104.8672 per € 1.509.258,90 nell'esercizio 2021 e per € 14.723,58 nell'esercizio 2022 del Bilancio pluriennale 2021 – 2023;

VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di riconoscere, per le motivazioni in premessa, agli Enti locali e alle aziende



Regione Lombardia

LA GIUNTA

titolari di introiti relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, per il tramite delle Agenzie di bacino del TPL, e dell'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro nonché a Trenord s.r.l., la valorizzazione economica, per l'anno 2021, delle agevolazioni tariffarie IVOL agevolata stabilendo la valorizzazione unitaria per ciascuna IVOL agevolata di 1° e 2° fascia in € 241,80 e per ciascuna IVOL agevolata di 3° fascia in € 1.039,00;

2. di confermare le quote percentuali di riparto per la 1° e 2° fascia tra servizi automobilistici urbani e di area urbana, servizi automobilistici interurbani (ivi inclusi i servizi di navigazione regionale), servizi ferroviari così come individuate nella tabella 1 dell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. per quanto riguarda le agevolazioni di 3° fascia, di confermare il riparto secondo i macrocriteri concordati dalle aziende di trasporto per gli abbonamenti IVOL così come riportato nella tabella 2 del medesimo allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di determinare la valorizzazione economica complessiva delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto rilasciate dalla Regione Lombardia e validamente utilizzate dagli utenti nell'importo complessivamente pari a:
 - € 177.810,00 € da recuperare a congruaglio dell'anno 2020;
 - € 14.185.297,20 per il 2021 di cui € 14.054.383,20 per la 1° o 2° fascia e € 130.914,00 per la 3° fascia;
5. di stabilire che i criteri di riparto siano quelli:
 - di cui alla tabella 1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 4014/2020 per le risorse riferite al congruaglio 2020, 1° e 2° fascia;
 - di cui alla tabella 2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 4014/2020 per le risorse 11 riferite al congruaglio 2020, per la 3° fascia;
 - di cui alla tabella 1 dell'allegato A del presente atto, per le risorse riferite al 2021, per le agevolazioni di 1° e 2° fascia;
 - di cui alla tabella 2 dell'allegato A del presente atto per le risorse riferite al 2021, per le agevolazioni di 3° fascia;
6. di procedere all'eventuale rideterminazione dei dati delle agevolazioni riferiti al periodo gennaio-dicembre 2021, in sede di valorizzazione economica per l'anno 2022;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

7. di stabilire che:

a. le quote da riconoscere per i servizi urbani, di area urbana e interurbani, ricomprendendo tra questi ultimi i servizi di TPL sul Lago d'Iseo, siano da suddividere - tra gli Enti locali e i gestori titolari di introiti relativi ai servizi, per il tramite delle Agenzie e dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro - sulla base delle percorrenze annuali consolidate (km) risultanti dalla banca dati regionale "TPLombardia", al netto dei moltiplicatori convenzionali, per tutti gli affidamenti vigenti presenti nel medesimo applicativo regionale;

b. la quota da riconoscere per i servizi ferroviari, a favore di Trenord s.r.l., sia calcolata, tenendo in considerazione quanto dovuto a titolo di valorizzazione, quanto direttamente introitato (€ 1.233.735,00), le spese di stampa e spedizione delle tessere elettroniche (per un valore complessivo pari a € 51.623,99 IVA compresa) e quanto restituito agli utenti a titolo di rimborso, non essendo riconoscibili le ulteriori quote per l'aumento dei punti di contatto previsti dalla D.G.R. 929/2018 in coerenza con quanto comunicato nelle note di Trenord citate in premessa;

c. che un eventuale incremento di valore a favore di Trenord s.r.l. pari ad un massimo di € 2,00 per il processo di rilascio delle agevolazioni sino al valore massimo di € 5,4 potrà essere riconosciuto a seguito dell'attivazione di punti assistenza in ognuno degli ambiti provinciali trattandosi di categorie speciali e protette che necessitano di particolari attenzioni e facilitazioni come specificato in premessa;

d. l'erogazione delle risorse, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale, avvenga con le seguenti modalità:

d.1) agli Enti locali e alle aziende titolari di introiti relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, per il tramite delle Agenzie di bacino del TPL e dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, per gli affidamenti vigenti presenti nell'applicativo regionale "TPLombardia", con le seguenti modalità:

d.1.1 liquidazione della quota pari al 99% della valorizzazione 12 economica, entro il 31 dicembre 2021, adottando i valori delle percorrenze annuali consolidate (km) per l'anno 2020 risultanti dalla banca dati "TPLombardia" alla data del 31/10/2022;

d.1.2 liquidazione del saldo pari all'1% entro il 31 dicembre 2022, sulla base delle percorrenze annuali consolidate (km) per l'anno 2021 risultanti dalla banca dati "TPLombardia", alla data del 31 ottobre 2022;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- e. liquidazione a Trenord s.r.l., relativamente alla quota della valorizzazione spettante per il servizio ferroviario regionale, a seguito della verifica del corretto adempimento, da parte dell'azienda medesima, del completamento dei dati nel sistema informativo regionale "TPLombardia" secondo le indicazioni ricevute dai competenti uffici regionali, con pagamento delle quote pari al 99% e all'1% a seguito della determinazione delle quote di cui, rispettivamente, ai precedenti punti d.1.1 e d.1.2 ed entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura;
8. di stabilire che il riconoscimento dei requisiti previsti per il rilascio ed il rinnovo di IVOL Agevolata a favore della categoria dei profugo/a cittadini italiani da territori esteri, è subordinato alla verifica stato di bisogno in base all'effettiva presa in carico della persona da parte dei servizi sociali del Comune di residenza. In caso di riscontro negativo da parte del Comune, Regione non procederà al rilascio di IVOL Agevolata, né al rinnovo dell'agevolazione che resterà valida sino alla sua naturale scadenza;
 9. stabilire la decorrenza della validità dei pagamenti telematici delle agevolazioni tariffarie di trasporto IVOL agevolata, previsti dalla D.G.R. 5134 del 2 agosto 2021, a partire dal 2 novembre 2021, così come concordato con gli operatori del trasporto pubblico e che e che Trenord, per effettuare i controlli dei medesimi pagamenti a bordo dei mezzi, ha reso disponibile a tutte le aziende di Trasporto pubblico locale in Lombardia una web-app, a titolo gratuito;
 10. di stabilire conformemente a quanto previsto dall'art. 15 c. 3 della l.r. 6/2012, che le Agenzie di Bacino per il TPL e l'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, sospendano la liquidazione, della spettante quota erogata da Regione, alle aziende affidatarie e ai comuni con regime di affidamento in gross cost nei casi comunicati da Regione Lombardia relativi al non corretto adempimento, da parte delle aziende e degli enti con regime di affidamento in gross cost medesimi, del completamento dei dati nel sistema informativo regionale "TPLombardia" secondo le indicazioni ricevute dagli uffici regionali e in ogni caso sino al completamento degli adempimenti previsti da Regione Lombardia;
 11. di disporre:
 - la conferma, a seguito dell'introduzione della Carta Monte Isola e delle tariffe ridotte del 50% per i residenti nel Comune di Monta Isola,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

disposti per attuare politiche regionali uniformi, ai sensi dell'art. 28, commi 6 e 7, della compensazione economica da parte di Regione, dell'importo pari a € 212.000,00 per l'anno 2021;

- la liquidazione della quota pari a € 212.000,00 a favore dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro entro il 31/12/2021, importo dal quale sarà recuperato il conguaglio del contributo 2020 pari a € 33.933,10;
- la richiesta della rendicontazione da parte della società di Navigazione del lago di Iseo della quota per il 2021 dei mancati introiti, dedotto il 50% degli introiti derivanti dall'emissione della carta Monte Isola entro il 31/10/2022 con determinazione dell'eventuale conguaglio a favore di Regione Lombardia con il decreto dirigenziale per il riparto del saldo delle agevolazioni oggetto della presente deliberazione;
- la possibilità di riconoscere un contributo, con successiva deliberazione e nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, fino all'entrata in vigore del sistema tariffario integrato del bacino di mobilità di Brescia che, contestualmente, dovrà prevedere forme di integrazione tariffaria che facilitino gli spostamenti che coinvolgono i servizi di trasporto pubblico locale svolti nel territorio del Comune di Monte Isola, ai sensi dell'art. 11 del r.r. 4/2014;

12. di riconoscere che per le risorse di cui al presente provvedimento gli enti competenti per gli affidamenti devono garantire e controllare la compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) per i servizi affidati sulla base delle disposizioni di cui alle Delibere n. 49/2015 e n. 154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti; per i servizi affidati precedentemente all'entrata in vigore delle predette delibere oltre alla verifica della compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007, è fatta salva per gli enti anche la possibilità di verificare, in alternativa alle disposizioni del Reg. CE 1370/2007, il rispetto dei criteri di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH;

13. di stabilire che gli impegni finanziari a carico della Regione Lombardia, per la valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie, trovano copertura a valere sui capitoli:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 10.02.104.8021 per € 11.576.411,67 nell'esercizio 2021 e per € 114.792,04 nell'esercizio 2022 del Bilancio pluriennale 2021 – 2023;
- 10.02.104.8672 per € 1.509.258,90 nell'esercizio 2021 e per € 14.723,58 nell'esercizio 2022 del Bilancio pluriennale 2021 – 2023;

14. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sul sito di Regione Lombardia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge